



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIARULLI, TURCO, DI PIAZZA, TRENTACOSTE,
LANNUTTI, ROMANO, ANGRISANI, ABATE e MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2019

Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria espletano tutti i compiti conferiti loro dalla legge n. 354 del 1975, dal relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), nonché dalle altre leggi e regolamenti.

E tra i compiti attribuiti al Corpo dalla legge e dai regolamenti ci sono quelli connessi all'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria riconosciute dal codice di procedura penale, senza alcun limite spaziotemporale o *ratione materiae*.

Con il decreto legislativo n. 218 del 2012, il Corpo è stato inoltre inserito nell'organico della Direzione investigativa antimafia e, come ricordato, con il recente decreto sicurezza è stato istituito un Nucleo di polizia penitenziaria presso la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo: tutto questo vuol dire che è sempre più avvertita l'esigenza di indagini specializzate che solo la polizia penitenziaria, per la specifica competenza e conoscenza della popolazione detenuta, riesce a condurre.

Molti esponenti della criminalità organizzata e molti terroristi sono detenuti negli istituti penitenziari della Nazione e molte inchieste investigative prendono proprio le mosse dal carcere. Da ciò è facile dedurre che la polizia penitenziaria non si limita all'attività di repressione, ma è attivissima - ed utilissima - anche nel campo della prevenzione.

Manca ancora, tuttavia, un piccolo passaggio: per conferirle maggiori strumenti non è ulteriormente rinviabile l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito degli

organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

L'auspicata modifica renderebbe il quadro normativo di riferimento coerente con la realtà operativa già in essere e troverebbe giustificazione nella specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario.

Il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo non può vivere di particolarismi e di parzialità di vedute.

Le competenze della polizia penitenziaria sono *ex lege* riferibili all'esecuzione penale senza alcun limite, sia che si debba osservare scientificamente la personalità di un detenuto per tentarne la risocializzazione, sia che si debba investigare sulla continuità dell'azione criminale di una consorteria i cui capi o promotori siano detenuti in carcere (si pensi all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, norma di prevenzione e non di repressione detentiva, alla cui attuazione ed esecuzione attende personale del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria).

La modifica dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge n. 152 del 1991 troverebbe giustificazione nella specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentirebbe, in particolare, al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria - servizio centrale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo - di disporre dello strumento per assicurare il col-

legamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio nazionale (da reparti degli istituti penitenziari, nuclei traduzioni, esecuzione penale esterna, e così via); il doveroso coordinamento con le altre Forze di polizia, oltre che il prezioso strumento delle intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni, stante il richiamo dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ai servizi di cui all'articolo 12 in argomento.

Inoltre, sarebbe assolutamente necessario modificare l'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica ex articolo 56 del codice di procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.

L'azione in procura degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria agevola la conoscenza della complessa realtà carceraria da parte di chi investiga su reati avvenuti in carcere o comunque connessi con il regime penitenziario.

Del resto, quando la legge n. 4 del 2011, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, inserì stabilmente il personale del Corpo forestale dello Stato nelle sezioni di polizia giudiziaria delle procure, con il precipuo fine di avvalersi delle competenze specialistiche di quel Corpo e di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agro-ambientale, la modifica normativa fu accolta con il giusto favore.

La specificità e la specializzazione delle funzioni costituiscono una ricchezza da valorizzare. Così come ci si avvale della indiscussa specificità di polizia economico-finanziaria del Corpo della Guardia di fi-

nanza, non ci si può continuare a privare delle competenze maturate dalla polizia penitenziaria e del suo angolo di osservazione privilegiato delle dinamiche criminali in ambito penitenziario, spesso anticipatrici degli effetti « esterni » sul territorio.

La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica ex articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di polizia.

L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Infine, con riferimento al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si segnala che la previsione dell'articolo 35-*sexies*, relativa all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, innovando l'articolo 5 del citato decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, ha escluso, di fatto, il Corpo di polizia penitenziaria dal novero delle Forze di polizia autorizzate all'utilizzo dei cosiddetti droni per le finalità istituzionali.

Nello specifico, la nuova previsione normativa prevede che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto in questione, le amministrazioni di competenza disciplinino le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, per il Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

La novella, riferita esclusivamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ha escluso dall'uso dei droni la polizia penitenziaria, non tenendo conto di fatto dei compiti di sicurezza assegnati al Corpo, dei continui sforzi posti in essere nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata in ambito penitenziario o ad esso collegato, nonché delle misure di prevenzione per la sicurezza penitenziaria, che rientra nell'accezione più generica di sicurezza pubblica.

Dalle innumerevoli attività di indagine condotte dalla polizia penitenziaria e dalle diverse segnalazioni che provengono dagli istituti penitenziari, emergono numerosi casi di avvistamento di droni che, sorvolando lo spazio detentivo, raggiungono anche i padiglioni destinati alla reclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, fungendo da mezzo di trasporto per l'introduzione di sostanze stupefacenti o telefoni cellulari.

Sembra pertanto necessario che si ammetta la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore assegnano al Corpo.

Con la modifica apportata dal comma 4 dell'articolo 1, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura medesima, si prevede l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza. La dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e del Corpo della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria »;

b) al comma 4, dopo le parole: « guardia di finanza » sono inserite: « e del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « del Corpo forestale dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e del Corpo di polizia penitenziaria ».

3. All'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotag-

gio remoto, comunemente denominati “droni”, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per il Corpo di polizia penitenziaria l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto è previsto per l’implementazione della sicurezza penitenziaria e per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».

4. Al fine di garantire un miglior espletamento della funzione di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è istituito, presso ogni tribunale di sorveglianza, un Nucleo di polizia penitenziaria diretto da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ed alle dipendenze funzionali della magistratura di sorveglianza. La dotazione organica dei Nuclei di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00